



COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

Originale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 89 del Reg. Data 29/12/2015	OGGETTO	Mozione – Istituzione registro delle unioni civili
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Capitolo _____		NOTE

L'anno duemilaquindici il giorno **29** del mese di **DICEMBRE** alle ore **17.30** nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1) Componente Puccio G.nni Carlo	X		11) Componente Guastella Michele	X	
2) Componente Tarallo Roberto	X		12) Componente Licata Giovanni	X	
3) Componente Baiamonte Giusto	X		13) Componente Siino Paolo	X	
4) Componente Vassallo Erasmo	X		14) Componente Riccobono Giusy	X	
5) Componente Di Maggio Vincenzo	X		15) Componente Misuraca Andrea	X	
6) Componente Provenza Antonino	X		16) Componente Puccio Giuseppe	X	
7) Componente Cocheo Francesco	X		17) Componente Lo Bello Maria Rosa	X	
8) Componente Cuneo Giovanni	X		18) Componente Troia Giovanni	X	
9) Componente Guercio Letizia Rita	X		19) Componente Sanfelice Pietro P.	X	
10) Componente Raveduto Francesco	X		20) Componente Pagano Vincenzo	X	

Presiede Il Presidente del C.C. Puccio Giovanni Carlo.

Partecipa il Segretario D.ssa Antonella Spataro.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Sono presenti senza diritto di voto:

Il Presidente legge la mozione, allegata la presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. **(Allegato 1)**

Interviene il consigliere Troia che dichiara di essere soddisfatto, per la prima volta, dell'operato del Governo Regionale, è infatti un motivo di vanto per la Sicilia avere legiferato prima di tante altre Regioni sulle unioni civili prevedendo l'istituzione di un registro così uniformandosi alle disposizioni europee, sono infatti solo Sicilia e Liguria ad avere legiferato in merito. La legge, di 6 mesi fa, è importante per colmare e dare garanzie a tante diverse condizioni di vita, come le unioni di fatto e degli omosessuali per accedere ai servizi sociali e sanitari. Afferma di avere un atteggiamento laico, ma ritiene importante che si garantiscano diritti a tutti senza fare discriminazioni: per questo si è quindi fatto promotore della mozione, affinché vi sia a livello comunale l'adeguamento dei regolamenti e conseguentemente il comune possa riconoscere queste unioni; le unioni registrate sono ancora poche, a Palermo solo 60, ma ai comuni spetta rispettare le leggi della Regione.

Il Sindaco ringrazia il consigliere per l'attenzione sulla questione, e ritiene superflua la mozione perché vi è un obbligo di legge di adeguarsi, aggiunge che l'A.C. è favorevole e darà disposizioni agli uffici.

Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente indice la votazione, in forma palese per alzata di mano per l'approvazione della mozione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore mozione;

VISTO lo Statuto e l'O.R.EE.LL.;

Con voti favorevoli 19, contrari nessuno, astenuti 1 (Licata) espressi in forma palese dai venti consiglieri presenti

DELIBERA

Approvare la superiore mozione.

ALL. 4



Al Presidente del Consiglio
del Comune di CAPACI
S E D E

Oggetto: **MOZIONE - ISTITUZIONE REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI.**

Considerato che con **legge 20 marzo 2015, n.6** pubblicata nella gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, di cui si allega copia, supplemento ordinario n. 1 alla **GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA** (p. 1) n. 13 del 27 marzo 2015 (n. 12) anno 69 venivano istituiti i registri delle unioni civili della Regione Siciliana.

Constatato che all'interno di suddetta legge, la Regione Siciliana impegna tutti i comuni di codesta Regione a recepire la stessa e ad **adeguare i propri regolamenti comunali entro 6 mesi dall'emanazione della legge.**


Rilevato che il comune di Capaci non ha messo in atto le dovute modifiche al proprio regolamento, come richiesto dalla legge.

MOZIONE

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e l'amministrazione comunale ad adeguare il relativo regolamento di codesto comune secondo quanto richiesto dalle vigenti norme regionali.

Il Consigliere Comunale
Dottor Giovanni Truia

*Pro
Sindaco
Speranza
P*



LEGGI - n. 10 del 2012 - 6

Norme contro la discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Istituzione del registro regionale delle unioni civili.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

L. 20 settembre 2012

Art. 1
Finalità

1. La Regione promuove, in forme e modi sociali e culturali, nelle quali si promoziona la personalità umana e il libero sviluppo delle sue funzioni e attività, contrastando qualsiasi discriminazione legata all'età, alla religione, all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

2. La Regione riconosce, altresì, ogni forma di violenza e adotta politiche finalizzate a consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, promuovendo il superamento delle situazioni di discriminazione, secondo le disposizioni della presente legge.

3. La Regione, nell'attuazione dell'articolo 8 della Costituzione, dell'articolo 71 della Carta dei diritti e della mentalità dell'Unione europea e dell'articolo 19 del Trattato per il rafforzamento dell'Unione europea, promuove la realizzazione e l'implementazione della Rete regionale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni, anche attraverso le attività del centro regionale di coordinamento per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni di cui al protocollo d'intesa, adottato il 12 dicembre 2013 tra l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e le Presidenze del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, Ufficio nazionale antidiscriminazioni razzie.

4. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, dalla legge 8 novembre 2000 n. 328 e dal decreto del Presidente della Regione del 4 novembre 2002 concernente le linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana, ha finalità universale ed è teso a promuovere la parità di condizioni senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

5. Gli enti sottoposti al controllo e vigilanza della Regione sono tenuti a conformarsi al parametro della presente legge.

Art. 2

Registro regionale delle unioni civili

1. Per la finalità della presente legge è istituito il registro regionale delle unioni civili presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con il voto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, sono disciplinate le modalità di iscrizione e di cancellazione dal registro di cui al comma 1.

3. Il sistema integrato dei servizi, destinati alla famiglia e ai minori, e ai disabili e persone legate, in base alle proprie at-

tività, adozioni, tutela e di vincoli affettivi, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 80 maggio 1989, n. 314, inseriti nel registro di cui al comma 1.

4. La Regione, entro i termini della data di entrata in vigore della presente legge, ed attendendosi ai principi di essa contenuta, adotta i propri regolamenti al fine di tutelare e sostenere le famiglie in base agli articoli 2, 3, 26, 30 e 31 della Costituzione e le unioni civili iscritte nel registro di cui al comma 1, per le finalità e dei servizi sociali di cui all'articolo 1, per le finalità e dei servizi sociali di cui all'articolo 2, della presente legge, e per le finalità e dei servizi sociali di cui all'articolo 3, della presente legge.

Art. 3

Previdenze previdenziali di struttura

Interventi di prevenzione delle discriminazioni e di integrazione sociale. Formazione del personale

1. La Regione opera, nell'ambito delle proprie competenze, attività e sistema integrato di istruzione e formazione professionale ed il sistema dei servizi per l'impiego, con il fine di garantire l'effettività del diritto all'istruzione e alla formazione durante tutto l'arco della vita e del diritto al lavoro. Essa opera per assicurare ad ogni persona il superamento e dall'appartenenza di genere o dall'orientamento sessuale, ogni forma di discriminazione e non discriminazione, nell'accesso ai percorsi di istruzione, formazione, adozione e formazione professionale, nell'accesso al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi nei percorsi di carriera e nella retribuzione.

2. La Regione, per prevenire le discriminazioni legate all'identità di genere e all'orientamento sessuale, promuove l'integrazione tra il percorso educativo, scolastico e formativo e le politiche sociali e sanitarie, al fine di sostenere le persone e le famiglie, nel loro compito educativo, realizzando e promuovendo attività di educazione sui diritti umani, provvedendo ad assicurare percorsi di inserimento e di integrazione sociale per le persone che rischiano di essere escluse o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

3. La Regione, nella redazione dei codici di comportamento dei propri dipendenti, si conforma ai principi di cui all'articolo 1.

Art. 4

Interventi in materia di servizio sociale, politiche sociali, compiti delle comunità sanitarie provinciali

1. La Regione opera, nell'ambito delle proprie competenze, in materia di programmazione e gestione dei servizi di sanità e sociali con riferimento alle finalità della presente legge, mediante l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.

2. I componenti di un'unione civile registrata hanno il diritto, senza alcun'altra formalità, ad avere accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica per i minori, dei componenti dell'unione civile ed a ciascuno di essi gli operatori devono riferire per tutte le comunicazioni e disposizioni di legge relative allo stato di salute di ciascun componente. I regolamenti delle strutture di ricovero e cura devono essere adeguati alle predette disposizioni.

3. La dichiarazione relativa alla qualità di componente di un'unione civile registrata è effettuata tramite dichiarazione sostitutiva di atto probante, ai sensi dell'articolo 38

della rete del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2009 n. 143. La presente pubblicazione non ha alcun scadenza. Essa può essere modificata o annullata o dichiarata in costituzione o abrogata.

4. Le azioni di servizio previste dalla presente legge, nelle competenze e nella giurisdizione del Dipartimento regionale, assicurano adeguati interventi di informazione, assistenza, consulenza e sostegno economico, gli obblighi della spesa espressioni e quantitate della propria autonomia, e servizi di riferimento identitari generali.

Art. 8

Accesso ai servizi pubblici e servizi

1. La Regione, attraverso i centri di riferimento e con la propria uffici per le relazioni con il pubblico e propri centri di informazione e consulenza, promuove e coordina iniziative sociali, culturali, formative, sportive e di tipo di genere e dell'orientamento sessuale e contro ogni forma di discriminazione.

2. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, favoriscono la partecipazione e l'offerta di servizi culturali e formativi di sensibilizzazione aperte alle diverse realtà esistenziali, sociali, caratterizzate, tra l'altro dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere.

Art. 9

Accesso ai servizi pubblici e servizi della Consiliazione di genere

1. La Consiliazione di genere viene promossa, anche in caso di discriminazione, attraverso l'orientamento sessuale e di identità di genere, per assicurare e facilitare segnalazioni di persone non lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, omosessuali non governative o che svolgono attività di promozione di principi della parità di trattamento e non discriminazione.

Art. 10

Accesso ai servizi pubblici e servizi

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze opera per assicurare la tranquillità e garantire, a tutte le persone parità di accesso ai servizi pubblici e privati e alla attuazione al principio di base al quale le prestazioni erogate nell'ambito di tali servizi non pongono, nei servizi, né somministrati in materia di settore per cause, in ordine, razziali, o discriminazioni legate all'orientamento sessuale, all'identità di genere.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, secondo le finalità della presente legge, opera al fine di riconoscere il diritto all'abitazione delle singole persone e delle famiglie, per promuovere, le azioni di contrasto alle discriminazioni e disagio, secondo le disposizioni sull'equità e solidarietà sociale.

Art. 11

Formazione insegnanti

1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare, né in o maggiori o meno, i contenuti del bilancio della Regione.

Art. 12

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di osservarsi come legge della Regione.

Palermo, 14 dicembre 2015

CROCETTA

Il Presidente della Regione
 Salvatore Crocetta

CARUSO

(11)

Autore

Il presente articolo è tratto dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, n. 127 del 14 dicembre 2015, in vigore dal 15 dicembre 2015. È possibile che il testo qui riportato differisca da quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in quanto quest'ultimo potrebbe contenere modifiche o integrazioni.

Autore

Il presente articolo è tratto dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, n. 127 del 14 dicembre 2015, in vigore dal 15 dicembre 2015.

Art. 1. La Regione Siciliana, attraverso i centri di riferimento e con la propria uffici per le relazioni con il pubblico e propri centri di informazione e consulenza, promuove e coordina iniziative sociali, culturali, formative, sportive e di tipo di genere e dell'orientamento sessuale e contro ogni forma di discriminazione.

Art. 2. La Regione Siciliana, nell'ambito delle proprie competenze, favoriscono la partecipazione e l'offerta di servizi culturali e formativi di sensibilizzazione aperte alle diverse realtà esistenziali, sociali, caratterizzate, tra l'altro dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere.

Art. 3. La Regione Siciliana, attraverso i centri di riferimento e con la propria uffici per le relazioni con il pubblico e propri centri di informazione e consulenza, promuove e coordina iniziative sociali, culturali, formative, sportive e di tipo di genere e dell'orientamento sessuale e contro ogni forma di discriminazione.

Art. 4. La Regione Siciliana, nell'ambito delle proprie competenze, opera per assicurare la tranquillità e garantire, a tutte le persone parità di accesso ai servizi pubblici e privati e alla attuazione al principio di base al quale le prestazioni erogate nell'ambito di tali servizi non pongono, nei servizi, né somministrati in materia di settore per cause, in ordine, razziali, o discriminazioni legate all'orientamento sessuale, all'identità di genere.

Art. 5. La Regione Siciliana, nell'ambito delle proprie competenze, secondo le finalità della presente legge, opera al fine di riconoscere il diritto all'abitazione delle singole persone e delle famiglie, per promuovere, le azioni di contrasto alle discriminazioni e disagio, secondo le disposizioni sull'equità e solidarietà sociale.

Art. 6. La Regione Siciliana, nell'ambito delle proprie competenze, secondo le finalità della presente legge, opera al fine di riconoscere il diritto all'abitazione delle singole persone e delle famiglie, per promuovere, le azioni di contrasto alle discriminazioni e disagio, secondo le disposizioni sull'equità e solidarietà sociale.

Art. 7. La Regione Siciliana, nell'ambito delle proprie competenze, opera per assicurare la tranquillità e garantire, a tutte le persone parità di accesso ai servizi pubblici e privati e alla attuazione al principio di base al quale le prestazioni erogate nell'ambito di tali servizi non pongono, nei servizi, né somministrati in materia di settore per cause, in ordine, razziali, o discriminazioni legate all'orientamento sessuale, all'identità di genere.

Art. 8. La Regione Siciliana, attraverso i centri di riferimento e con la propria uffici per le relazioni con il pubblico e propri centri di informazione e consulenza, promuove e coordina iniziative sociali, culturali, formative, sportive e di tipo di genere e dell'orientamento sessuale e contro ogni forma di discriminazione.

Art. 9. La Regione Siciliana, nell'ambito delle proprie competenze, opera per assicurare la tranquillità e garantire, a tutte le persone parità di accesso ai servizi pubblici e privati e alla attuazione al principio di base al quale le prestazioni erogate nell'ambito di tali servizi non pongono, nei servizi, né somministrati in materia di settore per cause, in ordine, razziali, o discriminazioni legate all'orientamento sessuale, all'identità di genere.

Art. 10. La Regione Siciliana, nell'ambito delle proprie competenze, opera per assicurare la tranquillità e garantire, a tutte le persone parità di accesso ai servizi pubblici e privati e alla attuazione al principio di base al quale le prestazioni erogate nell'ambito di tali servizi non pongono, nei servizi, né somministrati in materia di settore per cause, in ordine, razziali, o discriminazioni legate all'orientamento sessuale, all'identità di genere.

Art. 11. La Regione Siciliana, nell'ambito delle proprie competenze, opera per assicurare la tranquillità e garantire, a tutte le persone parità di accesso ai servizi pubblici e privati e alla attuazione al principio di base al quale le prestazioni erogate nell'ambito di tali servizi non pongono, nei servizi, né somministrati in materia di settore per cause, in ordine, razziali, o discriminazioni legate all'orientamento sessuale, all'identità di genere.

Art. 12. Norme finali

1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare, né in o maggiori o meno, i contenuti del bilancio della Regione.

2. La Regione Siciliana, nell'ambito delle proprie competenze, opera per assicurare la tranquillità e garantire, a tutte le persone parità di accesso ai servizi pubblici e privati e alla attuazione al principio di base al quale le prestazioni erogate nell'ambito di tali servizi non pongono, nei servizi, né somministrati in materia di settore per cause, in ordine, razziali, o discriminazioni legate all'orientamento sessuale, all'identità di genere.

3. La Regione Siciliana, nell'ambito delle proprie competenze, opera per assicurare la tranquillità e garantire, a tutte le persone parità di accesso ai servizi pubblici e privati e alla attuazione al principio di base al quale le prestazioni erogate nell'ambito di tali servizi non pongono, nei servizi, né somministrati in materia di settore per cause, in ordine, razziali, o discriminazioni legate all'orientamento sessuale, all'identità di genere.

Letto confermato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.sa Antonella Spataro)

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.sa Antonella Spataro)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.sa Antonella Spataro)